

pitale ed il reddito che proviene dal capitale e dal lavoro allorchè è stato accertato.

L'altra considerazione fatta dall'onorevole rappresentante il Ministero delle finanze è questa, che se fossero ommessi i redditi inferiori alle lire 400, derivanti dal capitale, questa diminuzione sarebbe di gran pregiudizio nella percezione delle imposte. Ma io dico che, ove fossero accettati questi argomenti, si dovrebbero far partecipare all'imposta anche i redditi provenienti dal lavoro e dall'industria, perchè non vi passa alcuna differenza. Si sono favoriti coloro che hanno un reddito inferiore alle lire 400, e perchè si suppongono poveri e perchè si ritiene che, oltre a quanto è necessario per il sostentamento loro e della famiglia, non hanno redditi che possano essere contemplati dall'imposta. Questo motivo sussiste pure per i redditi provenienti dal capitale; oggi noi per certo non abbiamo decisa la questione sull'assoggettamento della rendita alla tassa, e fortunatamente non l'abbiamo decisa; peraltro, per incidente abbiamo per intanto sottratto alla imposta queste rendite che in gran parte sono godute dai ricchi.

Io dico che produrrete una grata impressione nel paese se renderete esenti dalla tassa sulla ricchezza mobile le rendite che non superino le lire 400, fossero pur provenienti da capitali.

PRESIDENTE. L'emendamento Nervo consiste nel sostituire al primo alinea dell'articolo 7 del progetto il seguente:

« Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle lire 400 imponibili, andranno soggetti ad una tassa fissa di lire 2, salve le eccezioni portate dall'articolo 7 della legge suddetta.

« La tassa fissa sarà esente da ogni sovrimposta locale. »

Ha la parola per svilupparlo.

Voci. A domani!

NERVO. Signori, questo emendamento, come ben vedete, tocca una questione che può dar luogo ad una discussione più estesa di ciò che a prima vista possa sembrare. Si tratta di tornare al sistema di tassare le piccole rendite, che era già stato sancito dalla legge del 14 luglio 1864, portante una tassa uniforme sulla ricchezza mobile.

Essendo già trascorse le ore cinque, pregherei l'onorevole signor presidente a voler interpellare la Camera se crede che questa questione si abbia a discutere ora o nella prossima tornata.

FOSSA. (*Della Commissione*) Siccome l'onorevole Nervo dichiara che si propone di fare un discorso non breve, è naturale che la Commissione dovrà rispondermi in una certa proporzione; e all'ora in cui siamo, credo anch'io che sia per mancarci il tempo.

Voci diverse. A domani! No! Sì!

COMIN. Mi permetto di osservare agli onorevoli pre-

opinanti Nervo e Fossa essere già un certo tempo che stiamo discutendo questa legge; abbiamo ancora molti articoli da votare. Giovedì prossimo il signor ministro delle finanze, come ha annunciato, farà la esposizione finanziaria; domani è festa; quindi, per godere il tempo che è prezioso, mi pare che l'onorevole Nervo, senza allungarsi, potrebbe svolgere il suo emendamento, che noi siamo qui con molto piacere a sentire e combattere se occorre. (*Movimenti in vario senso*)

FOSSA. La Commissione è agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Siccome le opinioni sono divise, io consulto la Camera.

SALARIS. Si tenga seduta domani.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo propone che sia rimesso lo svolgimento del suo emendamento ad una prossima tornata.

Chi approva la proposta dell'onorevole Nervo è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

NERVO. Procurerò di essere breve, onde quest'emendamento possa ancora essere discusso durante questa stessa seduta.

La mia proposta si appoggia a ragioni di giustizia e d'interesse finanziario. Io credo sia conforme a giustizia che anche le rendite imponibili minori di lire 400 concorrano, in qualche modo, ai pubblici carichi, e che dinanzi alla situazione in cui si trovano le finanze dello Stato, questo concorso non sia da disprezzare.

Quando si discusse in seno al Parlamento la legge del 14 luglio 1864, si riconobbe che le piccole rendite di ricchezza mobile, le quali in Italia sono numerosissime, dovessero pur concorrere, in equa proporzione, ai carichi dello Stato.

Quella legge, come ben ricordate, o signori, stabilì una tassa fissa di lire due sulle rendite inferiori a lire 250, ed una tassa graduale, che da due lire saliva fino a lire 12 46 per le rendite comprese tra le lire 250 e le 500. Chi aveva, per esempio, una rendita imponibile da lire 315 a 330 andava soggetto ad una tassa di lire cinque, questa tassa saliva a lire nove per una rendita da lire 400 a 425.

Questa tassa fissa e la tassa graduale diedero risultati poco soddisfacenti, dinanzi ai quali il Ministero credette doversi esentare dalla tassazione le rendite inferiori a lire 400 imponibili.

L'onorevole Commissione accolse la proposta ministeriale per le ragioni che troviamo accennate nella sua elaborata relazione, delle quali la principale si è che, in vista dei notevoli arretrati della tassa, si potrebbero difficilmente riscuotere le quote dovute per rendite minori di lire 400.

La Commissione non credette neppure poter accogliere favorevolmente la proposta, fatta nel suo seno,